



ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI ARBOREA

ATTO COSTITUTIVO

REPUBBLICA ITALIANA

Articolo 1.

Nel Comune di Arborea è costituita un'Associazione Turistica Pro Loco con sede in Provincia di Oristano.

La Pro Loco è sottoposta alla vigilanza dell'Amministrazione Regionale, che può esercitarla anche tramite Enti Pubblici appositamente delegati, nonché tramite l'UNPLI che è Organismo di secondo grado di coordinamento ed assistenza.

Articolo 2.

L'Associazione ha il compito primario di provvedere al miglioramento ed allo sviluppo turistico della località. In particolare essa deve:

- riunire tutti coloro (Enti, Albergatori, Esercenti, Operatori Economici, ecc.) che hanno interesse allo sviluppo della località;
- tutelare e migliorare il patrimonio paesaggistico, ambientale, monumentale ed artistico della località;
- assumere o promuovere iniziative intese a preservare ed a diffondere le tradizioni culturali e folkloristiche della località;
- assumere, promuovere e coordinare le iniziative intese a favorire la conoscenza e la valorizzazione delle risorse turistiche locali, a richiamare ospiti ed a favorirne le condizioni di soggiorno;
- promuovere, attuare e coordinare manifestazioni ed iniziative di interesse turistico;
- assistere i turisti;



- promuovere la realizzazione ed il miglioramento di impianti ricettivi, pubblici esercizi, ritrovi e impianti turistico-sportivi;
- svolgere attività intesa a richiamare l'attenzione delle competenti Autorità su specifici problemi locali la cui soluzione apporti, direttamente o indirettamente, un beneficio alle attività turistiche locali;
- sensibilizzare la popolazione residente nei confronti del fenomeno turistico;
- compilare e tenere aggiornato un registro dei locali da affittare a scopo di villeggiatura, corredato di tutti i dati necessari; sorvegliare costantemente l'osservanza dei prezzi e delle tariffe eventualmente discutendole e facendole correggere dalle competenti Autorità;
- istituire un apposito ufficio di informazioni turistiche che sia in grado di corrispondere ad ogni richiesta verbale o scritta, che riguardi il turismo nella località ed in Sardegna, e di fornire ai viaggiatori ed ai turisti tutte quelle notizie di cui possano avere bisogno per la scelta dell'eventuale soggiorno o itinerario, quali indirizzi, tariffe, orari, programmi, ecc..

Articolo 3.

La Pro Loco svolge la sua opera nel territorio del Comune di Arborea ed eventualmente nelle zone contermini, individuate di intesa con i comuni interessati.

Articolo 4.

I proventi con i quali la «Pro Loco» provvede alla propria amministrazione ed allo svolgimento delle proprie attività sono:

- a) le quote degli associati;
- b) eventuali contributi del Comune o di altri Enti Pubblici o di privati;
- c) eventuali donazioni;



d) proventi di gestioni o di iniziative stabili o occasionali.

DEI SOCI

Articolo 5.

Possono essere soci della «Pro Loco» tutti i cittadini, anche non residenti, che godano del diritto di voto ai sensi dell'art. 48 della Costituzione ed Enti, Ditte e persone giuridiche che siano comunque interessati allo sviluppo dell'industria turistica.

Articolo 6.

I soci effettivi possono essere ordinari, sostenitori, benemeriti ed aggregati.

Sono soci ordinari coloro che versano una quota annua il cui importo è stabilito dall'Assemblea dei soci in ragione di lire **20.000**;

Sono soci sostenitori coloro che, oltre la quota ordinaria, conferiscono contribuzioni straordinarie;

Sono Soci benemeriti coloro che hanno arrecato particolari benefici morali e materiali alla Associazione;

Sono soci aggregati i minori degli anni 18 che sono tenuti al pagamento di una quota annua di importo inferiore a quello stabilito per i soci ordinari fissato in lire **10.000**;

Articolo 7.

Tutti coloro che intendono far parte dell'Associazione devono dare l'adesione per iscritto.

Sulle ammissioni di nuovi soci decide il Consiglio d'Amministrazione della «Pro Loco».



Eventuali cause di non ammissione, limitate alla mancanza dei requisiti civili e politici, dovranno essere motivate agli interessati entro 60 giorni, dalla presentazione della domanda.

Contro la decisione che respinge la domanda d'ammissione, è ammesso ricorso al Collegio dei probiviri.

Non possono essere accettati nuovi soci nei 90 giorni precedenti il rinnovo del Consiglio d'Amministrazione.

Articolo 8.

Tutti i soci hanno diritto di voto fatta eccezione per i soci aggregati che hanno voto consultivo.

Per la elezione alla carica di consigliere di Amministrazione occorre che la qualità di socio sia posseduta da almeno un anno.

I soci aggregati non possono essere eletti componenti del Consiglio d'Amministrazione.

Tutti i soci hanno diritto alle eventuali pubblicazioni dell'Associazione, a frequentarne i locali, nonché ad usufruire del servizio di assistenza e di ogni altra prestazione gratuita offerta dall'Associazione.

Articolo 9.

La qualità di socio si perde per dimissioni, morosità ultra biennale ed indegnità. Contro il provvedimento di esclusione è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 10.

Gli Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea generale dei soci;



- il Consiglio d'Amministrazione;

- il Presidente;
- il Collegio dei revisori dei conti;
- il Collegio dei probiviri.

a) l'Assemblea generale dei soci.

Articolo 11.

I soci sono convocati una volta all'anno dal Presidente in Assemblea generale ordinaria e tutte le volte che occorra in forma straordinaria, mediante avviso, almeno 8 giorni prima, possibilmente a domicilio, e sempre con manifesto affisso all'esterno della sede e all'Albo del Municipio e con altra forma di pubblicità di uso locale.

Articolo 12.

L'Assemblea generale dei soci ha tutti i poteri necessari per conseguire gli scopi sociali e in particolare:

- elegge il Consiglio d'Amministrazione, il Collegio dei revisori, ed il Collegio dei probiviri;
- approva il bilancio di previsione e il conto consuntivo;
- decide sulle direttive dell'attività dell'Associazione;
- delibera sugli argomenti dei quali, prima della convocazione dell'Assemblea, sia richiesta l'iscrizione all'ordine del giorno da almeno un quarto dei soci.

I soci possono fare in Assemblea tutte le proposte che ritengono opportune per il buon andamento dell'Associazione e lo sviluppo delle attività turistiche locali.

Articolo 13.



I soci sono riuniti in Assemblea generale straordinaria per il rinnovo del Consiglio d'Amministrazione o quando il Consiglio d'Amministrazione, a maggioranza semplice lo ritenga necessario, o quando sia richiesta la convocazione con domanda firmata da almeno un quarto dei soci.

Articolo 14.

Copia dell'avviso di convocazione dell'Assemblea generale viene inviata all'Assessorato Regionale del Turismo ed all'organo Regionale rappresentativo delle Associazioni Turistiche Pro Loco (UNPLI) che possono far partecipare all'Assemblea un proprio rappresentante senza diritto di voto.

Articolo 15.

L'Assemblea generale è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. L'Assemblea delibera con la maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, tranne che per le variazioni dello Statuto, per le quali è richiesto il voto favorevole della maggioranza degli iscritti all'Associazione. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea può essere fissato il giorno della seconda convocazione che può avere luogo anche nello stesso giorno fissato per la prima, un'ora dopo.

Articolo 16.

L'Assemblea nomina il proprio Presidente, il Segretario e due scrutatori. Godono del diritto di elettorato attivo e passivo, i soci che abbiano versato la quota associativa per l'anno in corso ed i soci benemeriti.

Il socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto. Ciascun socio non può rappresentare più di un socio.



Il Presidente dell'associazione che termina il proprio mandato, non può presiedere l'Assemblea convocata per l'elezione degli organi dell'Associazione.

Articolo 17.

Nell'Assemblea generale ordinaria, il Presidente dell'Associazione, fa la relazione sull'attività svolta e la relazione sul conto consuntivo e sul bilancio di previsione e dà lettura della relazione del Collegio dei revisori dei conti.

I soci possono fare tutte le proposte che ritengono opportune per il buon andamento dell'Associazione e per lo sviluppo delle attività turistiche locali.

b) il Consiglio d'Amministrazione.

Articolo 18.

I membri del Consiglio d'Amministrazione, in numero minimo di 7, sono eletti dall'Assemblea, a scrutinio segreto, fra i soci che abbiano almeno un anno di anzianità associativa. Del Consiglio fanno parte inoltre, di diritto, con voto deliberativo, due rappresentanti del Comune di cui uno della minoranza.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Cassiere. Tutte le funzioni dei membri del Consiglio sono gratuite.

Gli eletti durano in carica 4 anni e possono essere riconfermati. Se nel corso del mandato vengano a mancare uno o più Consiglieri, si provvede alla sostituzione con il primo, o con i successivi, dei non eletti, quali risultano dallo scrutinio di votazione dell'Assemblea.

In mancanza, l'Assemblea provvederà alla relativa elezione. Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 30 giorni l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Articolo 19.



Il Consiglio è l'organo di esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e può deliberare su tutte le materie non riservate specificatamente alla competenza dell'Assemblea medesima.

Il Consiglio in particolare:

- delibera sulla convocazione dell'Assemblea dei soci;
- studia i problemi locali;
- delibera circa l'indirizzo e lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- predispose il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, con le relative relazioni, da sottoporre all'Assemblea;
- autorizza, in caso di necessità, lo storno di fondi da un capitolo all'altro del fondo di riserva;
- delibera sull'acquisto, la vendita e la locazione dei beni immobili;
- delibera sulle liti attive e passive;
- nomina gli eventuali impiegati, determinandone le attribuzioni e gli emolumenti;
- delibera, con decisione motivata ed entro 60 giorni dalla presentazione, sulle eventuali cause di non ammissione di nuovi soci nell'Associazione. In occasione del rinnovo del Consiglio direttivo tale deliberazione deve essere adottata entro il 90° giorno precedente la data delle elezioni medesime;
- autorizza i prelevamenti di somme dal fondo di riserva e, in caso di improrogabile necessità, variazioni di bilancio nei limiti di un importo complessivamente non superiore ad un quarto del totale generale del bilancio originariamente approvato dall'Assemblea.

Le deliberazioni consiliari relative a detti prelevamenti e variazioni di bilancio sono sottoposte all'Assemblea generale nella sua prima seduta utile, rispettivamente per conoscenza e per ratifica.



Articolo 20.

Il Consiglio si riunisce almeno una volta al mese dietro invito del Presidente o quando almeno un terzo dei componenti ne presenti domanda scritta.

Gli avvisi di convocazione sono inviati ai Consiglieri con lettera raccomandata almeno 5 giorni prima della riunione.

Gli avvisi devono contenere l'indicazione degli oggetti da trattarsi e l'ordine dei lavori. Non potranno essere discusse proposte non iscritte all'ordine del giorno a meno che la maggioranza dei membri non ne dichiari l'urgenza chiedendo l'immediata trattazione.

Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti e in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il voto non può essere dato per rappresentanza. Il Consigliere che non partecipa a 3 sedute consecutive senza giustificato motivo viene considerato decaduto, alla sua sostituzione si provvede ai sensi del precedente art. 18.

Articolo 21.

Una copia dell'avviso di convocazione del Consiglio viene inviata all'Assessorato Regionale del Turismo che può far presenziare alla riunione del Consiglio un proprio rappresentante.

c) della Presidenza.

Articolo 22.

Il Presidente rappresenta l'associazione di fronte a terzi e in giudizio. In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal Vicepresidente, e, in mancanza di questi, da un Consigliere da lui designato.



Egli può compiere tutti gli atti occorrenti per il funzionamento dell'associazione non espressamente riservati alla competenza dell'Assemblea e del Consiglio d'Amministrazione e si intende investito di tutte le facoltà per il raggiungimento dei fini sociali.

In particolare convoca e presiede il Consiglio e l'Assemblea; redige gli ordini del giorno; dispone per gli atti occorrenti per l'esplicazione delle attività dell'Associazione; cura l'esecuzione del provvedimento e delle delibere del Consiglio e dell'Assemblea; assume provvedimenti urgenti che ritiene opportuni, sottoponendoli alla ratifica del Consiglio.

d) Il Collegio dei revisori.

Articolo 23.

Il Collegio dei revisori dei conti è costituito da 3 componenti, eletti fra i soci dell'Assemblea.

I revisori durano in carica 4 anni.

Essi esaminano periodicamente ed occasionalmente, in qualsiasi momento, la contabilità sociale, redigendo ogni volta apposito verbale.

Esaminano in particolare, il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, formulando in proposito relazione che deve essere letta dall'Assemblea dei soci.

Se invitati dal Presidente possono presenziare alle sedute del Consiglio d'Amministrazione.

e) Del Collegio dei Probiviri.

Articolo 24.

Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 membri effettivi di cui uno nominato dal comune e due supplenti eletti dall'Assemblea.



Il Collegio dei Probiviri nomina tra i membri effettivi il proprio Presidente che dura in carica 4 anni.

Il Collegio dei Probiviri ha il compito di dirimere ogni controversia tra i singoli soci, tra gli organi sociali, fra gli organi sociali e i soci.

Il Collegio dei Probiviri delibera a maggioranza con voto segreto.

Articolo 25.

Il Consiglio nomina il Segretario che può essere scelto fra i Consiglieri ed i soci, e ove occorra, in base ad apposito Regolamento da approvarsi dall'Assemblea, assume gli impiegati necessari per il funzionamento dell'ufficio.

Articolo 26.

Il Segretario redige i verbali e le deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio e della Presidenza, ne conserva con cura la trascrizione su apposito registro, provvede agli atti amministrativi e alla tenuta dei libri sociali, controfirma i documenti contabili sottoscritti dal Presidente.

DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO

Articolo 27.

L'esercizio finanziario comincia con il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre.

Articolo 28.

Il bilancio di previsione e il conto consuntivo unitamente alla relazione del Collegio dei revisori dei conti, dovranno essere presentati all'Assemblea per l'approvazione, rispettivamente entro il 30 novembre ed il 31 gennaio.

Articolo 29.

Il servizio di cassa dell'Associazione verrà disimpegnato da un Istituto bancario, mediante ordini di incasso e mandati di pagamento, ovvero mediante conto corrente bancario e postale.



Ogni operazione dovrà essere annotata su apposito registro.

MODIFICAZIONE E SCIoglIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 30.

Qualsiasi modificazione dello Statuto dovrà essere approvato dall'Assemblea generale col voto favorevole della maggioranza dei soci iscritti e ratificata dall'Assessorato Regionale del Turismo, quindi trasmessa in copia all'Organo Regionale rappresentativo delle associazioni Pro Loco della Sardegna.

Articolo 31.

Lo scioglimento della “Pro Loco” non potrà essere deliberato che dall'Assemblea generale, e dovrà essere votato da almeno 3 quarti dei soci iscritti.

Articolo 32.

In caso di scioglimento i beni dell'associazione saranno devoluti sulla base delle determinazioni assunte dall'Assessorato Regionale del Turismo.

Per quanto non previsto nel presente statuto si applicano, compatibilmente, le norme del codice civile che regolano le società.

Approvato dall'Assemblea costituita dalla **Pro Loco di Arborea** con deliberazione **n. 01 del 27 novembre 2000.**

Il Segretario

Il Presidente
